

REGOLAMENTO PER LA TUTELA IGIENICO-SANITARIA DEL SERVIZIO PER LO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI	2
ART. 1 - OGGETTO DEL REGOLAMENTO	2
ART. 2 - TUTELA SANITARIA DEL PERSONALE ADDETTO AL SERVIZIO	2
ART. 3 - DISINFEZIONE E DISINFESTAZIONE DEI MEZZI E DELLE ATTREZZATURE	3
ART. 4 - VIGILANZA IGIENICO-SANITARIA DEL SERVIZIO	3
ART. 5 - SPAZZAMENTO DELLE VIE E DELLE PIAZZE	3
ART. 6 - RECIPIENTI DI RACCOLTA	3
ART. 7 - RACCOLTA TRASPORTO DEI RIFIUTI	4
ART. 8 - RIFIUTI PROVENIENTI DA OSPEDALI, CASE DI CURA E SIMILI	4
ART. 9 - DIVIETO DI ABBANDONO DEI RIFIUTI	4
ART. 10 - UBICAZIONE DELLE DISCARICHE E DEGLI IMPIANTI	5
ART. 11 - SANZIONI	5
ART. 12 - ENTRATA IN VIGORE DEL REGOLAMENTO	5
ART. 13 - LEGGE ED ALTRI REGOLAMENTI	5
ART. 14 - PUBBLICITÀ DEL REGOLAMENTO	6



COMUNE DI PONTEDERA

Provincia di Pisa

REGOLAMENTO PER LA TUTELA IGIENICO-SANITARIA DEL SERVIZIO PER LO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI

ART. 1 - OGGETTO DEL REGOLAMENTO

1. Il presente regolamento ha per oggetto la tutela igienico-sanitaria in tutte le fasi dello smaltimento dei rifiuti di qualsiasi natura, comunque prodotti ed esistenti in tutto il territorio comunale, come prevista dall'art.8, secondo comma, lettera b) del D.P.R. 10/10/82 n. 915 , nonché dell'art.3 del "Regolamento Comunale per la disciplina dei servizi per lo smaltimento dei rifiuti" adottato con Del. N. 279 in data 21/7/1983.

ART. 2 - TUTELA SANITARIA DEL PERSONALE ADDETTO AL SERVIZIO

1. Tutto il personale addetto al servizio, sia di spazzatura delle vie e piazze che di raccolta e trasporto, nonché a qualsiasi altra operazione relativa allo smaltimento dei rifiuti:

1) Almeno una volta all'anno dovrà essere sottoposto ai controlli sanitari che la particolare natura del servizio suggerisce.

Per lo scopo, entro il mese di gennaio di ogni anno, l'ufficio personale del Comune comunicherà, all'Unità Sanitaria Locale, l'elenco delle persone addette al servizio e prenderà gli opportuni accordi affinché, tenute presenti le esigenze di servizio, le stesse vengano sottoposte alle visite ed esami ritenuti necessari dall'autorità sanitaria;

2) Dovrà essere dotato:

- a) di guanti speciali al fine di evitare qualsiasi contatto diretto con i rifiuti;
- b) di ogni altro indumento ritenuto utile per la tutela igienico-sanitaria della persona;
- c) di mantello o altro indumento appropriato per il riparo dalla pioggia.

2. Dovrà essere sempre garantito, in ogni caso, ai lavoratori, l'esercizio dei diritti sanciti dall'art.9 della legge 20/5/70 n. 300.

ART. 3 - DISINFEZIONE E DISINFESTAZIONE DEI MEZZI E DELLE ATTREZZATURE

1. È fatto obbligo, a tutto il personale dipendente addetto al servizio, di provvedere giornalmente alla disinfezione e disinfestazione:

- di tutti i mezzi di trasporto dei rifiuti;
- di tutte le attrezzature, compresi gli eventuali contenitori dei rifiuti;
- dei locali di ricovero dei mezzi e delle attrezzature.

ART. 4 - VIGILANZA IGIENICO-SANITARIA DEL SERVIZIO

1. La vigilanza, sotto il profilo igienico-sanitario, di tutto il servizio relativo allo smaltimento dei rifiuti in tutto il territorio comunale, nelle varie fasi di: conferimento, raccolta, spazzamento, cernita, trasporto, trattamento (inteso questo come operazione di trasformazione necessaria per il riutilizzo, la rigenerazione, il recupero, il riciclo e l'innoquizzazione dei medesimi), nonché l'ammasso, il deposito e la discarica sul suolo o nel suolo, costituisce attività di pubblico interesse ed è affidata al competente servizio della struttura sanitaria pubblica (U.S.L.).

2. L'ufficio comunale preposto al servizio proporrà al Sindaco tutte le iniziative utili per il costante coordinamento dello stesso.

3. L'attività sarà in ogni caso volta all'organizzazione ed al coordinamento degli interventi preventivi, ispettivi, di controllo e di analisi, ai fini della più ampia conoscenza e tempestiva eliminazione dei fattori di rischio, di nocività e di pericolosità esistenti.

4. Una particolare vigilanza, sotto il profilo igienico-sanitario, sarà assicurata sulle attrezzature e sui mezzi in dotazione del servizio.

ART. 5 - SPAZZAMENTO DELLE VIE E DELLE PIAZZE

1. Lo spazzamento delle vie e delle piazze sarà assicurato, in maniera continua, entro i perimetri di cui all'art.4 del "Regolamento Comunale per la disciplina dei servizi di smaltimento dei rifiuti" adottato con la deliberazione Consiliare richiamata al precedente art.1.

2. Il detto servizio sarà intensificato in occasione di fiere, mercati, ricorrenze speciali ecc.

3. Nelle zone non comprese nei perimetri di cui al 1° comma, saranno assicurati interventi periodici e straordinari al fine di rimuovere, in ogni caso, qualsiasi motivo negativo ai fini igienico-sanitari.

ART. 6 - RECIPIENTI DI RACCOLTA

1. Nelle zone in cui il servizio di smaltimento dei rifiuti è stato istituito, gli utenti, ferme restando le prescrizioni tecniche, dovranno attenersi, sotto il profilo igienico-sanitario, ai seguenti principi generali:

- 1) Dovranno evitare qualsiasi dispersione dei rifiuti, anche se dipendente dall'azione di animali, ricorrendo agli opportuni accorgimenti;

- 2) Dovranno depositare i rifiuti in idonei contenitori ed in modo che possano essere prelevati con facilità dal personale addetto;
- 3) Dovranno attenersi alle prescrizioni che il personale addetto riterrà più opportune nell'interesse del servizio.

2. E' data facoltà al Sindaco, in relazione anche alle esigenze di ciascuna utenza, sentito l'ufficio tecnico e quello di polizia urbana, di prescrivere, con apposita ordinanza, l'uso di particolari recipienti atti a rimuovere eventuali inconvenienti o, comunque, per assicurare il miglioramento del servizio.

ART. 7 - RACCOLTA TRASPORTO DEI RIFIUTI

1. Nelle operazioni di raccolta e di trasporto dei rifiuti il personale deve evitare il produrre qualsiasi rumore molesto e fare uso delle attrezzature con la massima diligenza assicurando, in particolare, ogni accorgimento per evitare le esalazioni moleste.

2. Tutte le operazioni dovranno essere svolte in modo da evitare qualsiasi dispersione.

3. E' fatto assoluto divieto al personale di sostare con i mezzi di raccolta oltre il tempo strettamente necessario per le relative operazioni.

ART. 8 - RIFIUTI PROVENIENTI DA OSPEDALI, CASE DI CURA E SIMILI

1. Ai rifiuti prodotti negli ospedali e negli istituti di cura pubblici e privati, che siano assimilabili per qualità a quelli urbani, si applicano le disposizioni relative ai rifiuti urbani.

2. I rifiuti di medicazione, le parti anatomiche, i rifiuti provenienti dai laboratori biologici e quelli che presentino comunque grave pericolo per la salute pubblica devono essere smaltiti secondo sistemi e con impianti che garantiscano la migliore tutela possibile delle esigenze igienico-sanitarie, nel rispetto delle prescrizioni eventualmente fissate dal Comitato Interministeriale di cui all'art. 5 del D.P.R. 10 settembre 1982, n. 915

ART. 9 - DIVIETO DI ABBANDONO DEI RIFIUTI

1. E' vietato, in tutto il territorio comunale, di abbandonare all'aperto i rifiuti solidi urbani così come è vietato effettuare depositi temporanei di essi nelle pubbliche vie o piazze, nei pubblici mercati, nonché nelle pubbliche aree.

2. E' fatto altresì assoluto divieto di abbandonare i rifiuti nelle pubbliche scarpate nonché nelle sponde dei corsi d'acqua, nei prati e nelle aree in cui, per consuetudine, vengono consumati pasti, merende ecc. o, comunque, ritenute luoghi di ritrovo o di sosta dei passanti.

3. In caso di inadempienza il sindaco, allorché sussistano motivi sanitari, igienici od ambientali, dispone con ordinanza, previa fissazione di un termine per provvedere, lo sgombrò di dette aree in danno dei soggetti obbligati.

4. Ferme restando le disposizioni contenute nella legge 10 maggio 1976, n. 319, e successive modificazioni, è fatto divieto di scaricare rifiuti di qualsiasi genere nelle acque pubbliche e private.

ART. 10 - UBICAZIONE DELLE DISCARICHE E DEGLI IMPIANTI

1. L'ubicazione delle discariche e degli impianti destinati allo smaltimento dei rifiuti dovrà essere deliberata dal Consiglio Comunale sentita la Unità Sanitaria Locale.

2. Il relativo progetto, sotto il profilo urbanistico, sarà sottoposto all'istruttoria di rito prima di essere sottoposto all'approvazione dell'organo regionale di controllo ai sensi dell'art. 6 del D.P.R. n. 915/1982.

3. In ogni caso, trattandosi di attività insalubre di prima classe ai sensi dell'art. 216 del T.U.LL.SS. approvato con R.D. 27 luglio 1934, n. 1265 (è compresa al n. 213 dell'elenco delle industrie insalubri di cui al Decreto del Ministero della Sanità 19 novembre 1981, pubblicato sulla G.U. n. 337 del 9 dicembre 1981) la distanza dovrà essere tale da non fare risentire i suoi effetti molesti alle abitazioni più vicine.

4. Le aree destinate alle discariche nel suolo o sul suolo dovranno essere opportunamente recintate al fine di evitare l'accesso agli animali randagi e, su di esse, dovranno essere assicurate visite periodiche di controllo da parte del competente servizio dell'Unità Sanitaria Locale che vigilerà anche sulle operazioni di disinfezione, disinfestazione e derattizzazione delle aree di discarica.

ART. 11 - SANZIONI

1. Salvo che il fatto costituisca reato e salvo i casi in cui sia stabilita una pena più grave, i trasgressori alle disposizioni del presente regolamento sono puniti con la sanzione amministrativa di cui all'art. 106 della legge comunale e provinciale, T.U. 3 marzo 1934, n. 383 e successive modificazioni ed aggiunte.

2. Per l'accertamento e la definizione amministrativa delle violazioni si applicano le norme alla legge 24 novembre 1981, n. 689

ART. 12 - ENTRATA IN VIGORE DEL REGOLAMENTO

1. Il presente regolamento entrerà in vigore il primo giorno del mese successivo all'avvenuta sua ripubblicazione (ai sensi dell'art. 62 del T.U.L.C.P. approvato con R.D. 3 marzo 1934, n. 383 e successive modificazioni ed aggiunte) all'Albo Pretorio unitamente alla relativa deliberazione consiliare in adozione munita degli estremi del provvedimento di controllo da parte del CO.RE.CO.

ART. 13 - LEGGE ED ALTRI REGOLAMENTI

1. Per quanto non è espressamente previsto nel presente regolamento saranno osservate le norme dei regolamenti di igiene e di polizia urbana e le norme di legge regolanti la materia.

2. E' abrogata ogni disposizione regolamentare contraria o incompatibile con il presente regolamento.

ART. 14 - PUBBLICITÀ DEL REGOLAMENTO

1. Una copia del presente regolamento, a cura degli uffici comunali che comunque hanno cura del servizio, dovrà essere messa a disposizione degli eventuali richiedenti per la consultazione.

*Approvato con Del. C.C. n. 280 del 21.07.83
Ripubblicato all'Albo Pretorio del Comune dal 16.09.83 al 02.10.83*

[| INDICE |](#)